

# Aziende di prevenzione e primo intervento antincendio – L. n. 68/1999



[Interpello in materia di sicurezza n.19 del 14 giugno 2013](#)



Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro



[L. n. 68/1999](#)



- > corretta interpretazione dell'art. 3, comma 4, [L. n. 68/1999](#) nella parte in cui stabilisce che il collocamento dei diversamente abili è previsto nei soli servizi amministrativi per quanto concerne i servizi di polizia, protezione civile e difesa nazionale.
- > se la disposizione di cui sopra possa trovare applicazione nei confronti di aziende che svolgono attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio, sia in ambito "terrestre" – ovvero presso teatri, musei, impianti sportivi, mostre, congressi e manifestazioni in genere ed impianti industriali – sia nei settori demaniale, marittimo e aeroportuale, ivi comprese le navi e i natanti in genere.



con riferimento alla attività di vigilanza, prevenzione e primo intervento antincendio svolte dalle aziende in esame, si ritiene che la determinazione della base di computo – ai fini del rispetto degli obblighi occupazionali del personale disabile – debba effettuarsi secondo gli ordinari criteri di calcolo ex art. 4, comma 1, [L. n. 68/1999](#)”.